



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere (relatore)
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025 in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2023 del **Comune di Brittoli (PE)**, ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 23 aprile 2024, n. 8/SEZAUT/2024/INPR, che approva le linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2023, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione n. 218/2024/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato i termini per l'invio della relazione-questionario inerente al rendiconto 2023 al 31 ottobre 2024;

vista la deliberazione del 28 gennaio 2025, n. 7/2025/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2025;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 16 settembre 2024, n. 10;

vista l'ordinanza n. 6/2025 del 6 marzo 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Enrico TEDESCHI;

## **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione sul rendiconto 2023 del Comune di Brittoli (PE), (259 abitanti), acquisiti in data 2 dicembre 2024, rispettivamente, mediante il sistema Limefit con prot. n. 4631 e tramite ConTe con prot. n. 4635.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con

particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità e dei pagamenti, all'andamento dei residui e ai debiti fuori bilancio.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

### **1. Quadro normativo di riferimento.**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgono verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

## 2. Equilibri di bilancio.

Il rendiconto relativo all'esercizio 2023 è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 30 maggio 2024, oltre il termine ordinario del 30 aprile, previsto dall'art. 227 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che "a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili. Con riferimento al rendiconto, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto, per l'esercizio 2023, viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo - Esercizio 2023

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE
			(W= O+Z)
<b>Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>2.823,67</b>	<b>9.630,40</b>	<b>12.454,07</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	14.042,57	0,00	14.042,57
Risorse vincolate nel bilancio	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>-11.218,90</b>	<b>9.630,40</b>	<b>-1.588,50</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-22.712,78	0,00	-22.712,78

<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>11.493,88</b>	<b>9.630,40</b>	<b>21.124,28</b>
--	------------------	-----------------	------------------

Fonte: relazione dell'Organo di revisione e dati BDAP.

Il risultato di competenza (W1), positivo per euro 12.454,07, presenta un saldo di parte corrente (O1) di euro 2.823,67 ed un saldo di parte capitale (Z1) di euro 9.630,40.

L'equilibrio di bilancio (W2) è negativo e pari ad euro -1.588,50, mentre l'equilibrio complessivo (W3) risulta positivo e pari ad euro 21.124,28.

Il Comune, con un risultato di competenza (W1) positivo, rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

### 3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Di seguito si riportano le tabelle sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per l'annualità 2023.

Risultato di amministrazione

	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Totale</b>
<b>Fondo di cassa al 1° gennaio</b>			<b>1.735.250,03</b>
Riscossioni	364.632,28	1.476.496,52	1.841.128,80
Pagamenti	1.096.450,03	1.352.249,88	2.448.699,91
<b>Saldo di cassa al 31 dicembre</b>			<b>1.127.678,92</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<b>Fondo di cassa al 31 dicembre</b>			<b>1.127.678,92</b>
<b>Residui attivi</b>	<b>327.317,39</b>	<b>178.492,50</b>	<b>505.809,89</b>
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale			<b>25.435,30</b>
di cui derivanti da accertamenti da tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze			0,00
<b>Residui passivi</b>	<b>822.496,85</b>	<b>160.445,49</b>	<b>982.942,34</b>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale			722.956,28
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre</b>			<b>-72.409,81</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP e sulle relazioni dell'Organo di revisione.

Nel corso del 2023, rispetto all'esercizio precedente, si registra una riduzione sia delle riscossioni (euro 1.841.128,80 nel 2023, euro 3.567.455,79 nel 2022) che dei pagamenti (euro 2.448.699,91 nel 2023, euro 2.717.724,37 nel 2022) più accentuata per i primi, un differenziale positivo tra residui attivi e passivi a causa sia di una riduzione dei passivi superiore a quella degli attivi e un

incremento delle somme destinate al FPV per le spese in conto capitale che porta, comunque, ad una riduzione del risultato d'esercizio (-72.409,81 nel 2023, -46.590,39 nel 2022). La forte contrazione delle riscossioni (euro 3.567.455,79 nel 2022, euro 1.841.128,90 nel 2023) è dovuta principalmente al Titolo IV, le cui riscossioni passano da euro 2.708.909,62 nel 2022 ad euro 780.589,35 nel 2023.

Quanto alla destinazione del risultato di amministrazione, la situazione è di seguito rappresentata.

Composizione risultato di amministrazione

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	58.251,38
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	21.187,22
Altri accantonamenti	10.455,00
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>89.893,60</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	28,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	4.300,00
Altri vincoli	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>4.328,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>	<b>9.630,40</b>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>-176.261,81</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP e sulle relazioni dell'Organo di revisione.

Gli accantonamenti, registrati per complessivi euro 89.893,60, sono così distinti:

- euro 58.251,38 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità;
- euro 21.187,22 a titolo di fondo contenzioso;
- euro 10.455,00 a titolo di altri accantonamenti (tra cui euro 2.253,00 come fondo indennità di fine mandato ed euro 1.500,00 come accantonamento per aumenti contrattuali del personale dipendente).

Per quanto riguarda il fondo garanzia debiti commerciali, nell'esercizio 2023 l'Ente non era tenuto ad accantonare nel risultato di amministrazione lo stanziamento del fondo di garanzia debiti commerciali, come dichiarato dall'Organo di revisione nei documenti esaminati.

La parte vincolata, pari ad euro 4.328,00, si riferisce a Vincoli derivanti da trasferimenti ed a Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

La parte afferente agli investimenti è pari ad euro 9.630,40.

La quota disponibile del risultato di amministrazione nel 2023 è di euro -176.261,81, mentre nel

precedente anno era pari ad euro -154.772,40.

Con la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 30 maggio 2024 *“Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di Gestione 2023 – Provvedimento di ripiano ai sensi dell’art. 188, D. Lgs. n. 267/2000”*, è stato approvato il ripiano del disavanzo di amministrazione di euro 32.964,00, risultante dal rendiconto della gestione dell’esercizio 2023, per euro 11.474,00 come recupero della quota del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di spettanza dell’esercizio e per euro 21.490,00 per disavanzo derivante dalla gestione dell’esercizio 2023. Come si evince dalla stessa deliberazione di Consiglio comunale n. 15, tale disavanzo è stato *“finanziato principalmente mediante il recupero dei sovraccanoni bacini imbriferi che da una ricognizione effettuata dovrebbero generare un introito per arretrati di euro 56.000,00 al netto delle spese previste per il recupero dei sovraccanoni”*.

#### **4. Gestione della liquidità**

La situazione di cassa, coincidente tra scritture contabili dell’Ente e conto del tesoriere, risulta essere quella di seguito rappresentata.

	2021	2022	2023
Fondo di cassa	885.518,61	1.735.250,03	1.127.678,92
Di cui fondi vincolati	665.775,55	1.556.673,61	1.039.237,64

Fonte: relazioni dell’Organo di revisione e questionari ai rendiconti 2021, 2022 e 2023.

In merito alla gestione della liquidità, l’Ente non ricorre ad anticipazione di tesoreria. Il 2023 fa registrare una riduzione sia del fondo di cassa che del valore dei fondi vincolati rispetto al precedente anno.

Il Revisore, nella relazione al rendiconto in esame, ha dichiarato che l’Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2023, precisando *“che il saldo della cassa vincolata è stato ricostruito con apposita determinazione del 06/03/2024 ad oggetto “Quantificazione incassi vincolati al 1° gennaio 2024 ai sensi del punto 10.6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all.4/2 al D.Lgs.n.118/2011” che ha comportato la rideterminazione di maggiori vincoli per € 89.081,43. Con mandato n. 141 e reversale n. 96 del 8/3/2024 è stato ricostituito il corretto saldo di cassa vincolata”*.

Al riguardo, questa Sezione evidenzia che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate per le quali è stato già registrato il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda un costante monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese correnti.

## 5. Analisi dei residui

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023.

Nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi

	Esercizi precedenti	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.858,62	9.347,19	9.972,88	11.782,60	36.984,27	74.945,56
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	18.000,00	43.245,95	61.245,95
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.309,98	0,00	214.708,76	10.330,00	79.772,28	312.121,02
Titolo 6 - Accensione prestiti	33.193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	33.193,82
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.955,67	2.857,87	0,00	0,00	1.390,00	7.203,54
<b>Totale Residui attivi</b>	<b>50.318,09</b>	<b>12.205,06</b>	<b>224.681,64</b>	<b>40.112,60</b>	<b>178.492,50</b>	<b>505.809,89</b>
Titolo 1 - Spese correnti	9.471,86	6.566,00	3.216,60	9.246,53	89.169,74	117.670,73
Titolo 2 - Spese in conto capitale	24.540,86	60.212,85	313.994,92	312.233,69	58.760,95	769.743,27
Titolo 7-Uscite per conto terzi e partite di giro	10.155,67	2.857,87	70.000,00	0,00	12.514,80	95.528,34
<b>Totale Residui passivi</b>	<b>44.168,39</b>	<b>69.636,72</b>	<b>387.211,52</b>	<b>321.480,22</b>	<b>160.445,49</b>	<b>982.942,34</b>

Fonte: Questionario sul Rendiconto 2023

Gli importi più rilevanti dei residui sono imputabili al Titolo 4 (euro 312.121,02) dell'entrata, che rappresentano quasi il 62 per cento dei residui attivi totali e al Titolo 2 (euro 769.743,27) della spesa, che rappresentano il 78 per cento dei residui passivi totali. I residui presenti sul titolo primo si riferiscono alla gestione dell'IMU per euro 9.250,83, alla TARI per euro 12.615,66. La Sezione non può non richiamare l'attenzione sulla correlata esigenza di procedere ad un puntuale monitoraggio delle singole poste, al fine di verificare il permanere dei requisiti di conservazione. In particolare, dall'esame dell'Allegato m) al rendiconto "Elenco dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi anteriori a quello di competenza", emerge che l'Ente abbia mantenuto tre residui risalenti agli anni 1989, 1991 e 1994 riguardanti accensioni di prestiti presso Cassa Depositi e Prestiti per opere pubbliche e un mutuo per un totale di euro 17.130,38 (Titolo 6 euro 33.193,82).



Si invita, altresì, l'Amministrazione ad utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla vigente disciplina per il miglioramento delle percentuali d'incasso, in particolare con riferimento ai crediti a rischio di prescrizione.

Nel contesto così sinteticamente tratteggiato, assume primaria rilevanza la corretta e congrua determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che rappresenta una quota del 12,51 per cento del totale dei residui attivi conservati a fine anno e del 38 per cento di quelli dei Titoli I, II e III.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2023, si evidenzia che l'importo accantonato pari a euro 58.251,38 è stato calcolato per euro 40.239,02 sui residui attivi presenti nel titolo primo (euro 74.495,56), per euro 18.000,00 sui residui del titolo 2 (euro 61.245,95) e per euro 12,36 sui residui del titolo 3, pari ad euro 17.100,00.

L'Ente, nell'esercizio 2023, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 pari, rispettivamente, all'85 ed al 25 per cento. Per quanto riguarda la capacità di riscossione in conto residui sul Titolo 1 risulta pari al 28 per cento e sul Titolo 3 al 35 per cento. I valori iscritti ai Titoli 1 e 3 rappresentano poco più del 18 per cento del complesso dei residui. La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

#### **6. Tempestività dei pagamenti e fondo garanzia debiti commerciali.**

L'indice di tempestività dei pagamenti (ITP) pubblicato sul sito web dell'Ente risulta pari a 40,17 giorni, mentre il valore riportato in BDAP è zero; l'indice risulta, comunque, oltre i termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Quanto alla più recente normativa introdotta in tema di debiti commerciali, si rammenta, inoltre, che l'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata

a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico fondo, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi contemporaneamente, sono: - la mancata riduzione del 10 per cento dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5 per cento. Tuttavia, l'obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute, cd. debito fisiologico);

- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (5 per cento per il ritardo superiore a 60 giorni, 3 per cento per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2 per cento per il ritardo da 11 a 30 giorni, 1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

Il prospetto afferente lo *stock* di debiti commerciali registrati in contabilità a fine esercizio pubblicato sul sito *web* istituzionale riporta di un valore pari ad euro 36.042,23.

Per quanto riguarda il fondo garanzia debiti commerciali, nell'esercizio 2023 l'Ente non ha provveduto ad accantonare alcuna somma nel relativo fondo, pur avendo fatto registrare nel 2022 un tempo medio di pagamento di 5 giorni, per questo avrebbe dovuto accantonare una somma pari all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi; il parametro dello stock del debito commerciale, invece, nel 2022 (euro 23.733,75) ha fatto registrare una riduzione rispetto al 2021 (euro 79.935,02).

Si invita l'Ente a monitorare il fenomeno al fine di ricondurlo nell'alveo della regolarità.

## **7. Spese di rappresentanza**

La documentazione afferente alle spese di rappresentanza non dà conto di uscite.

Gli ulteriori approfondimenti effettuati hanno consentito, altresì, di rilevare la mancata adozione di specifico regolamento, come fatto con deliberazioni n. 238/2023/PRSE e n. 307/2024/PRSE adottate da questa Sezione regionale di controllo, rispettivamente, in data 26 settembre 2023 ed in data 13 novembre 2024.

Al riguardo questa Sezione non può non sollecitare l'Amministrazione comunale circa l'opportunità di adottare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(TUEL), un dedicato provvedimento regolatorio volto a disciplinare l'oculata gestione di risorse non direttamente destinate ad offrire servizi al cittadino.

Il regolamento in materia di spese di rappresentanza va, infatti, considerato quale strumento idoneo a garantire trasparenza, imparzialità ed economicità delle spese in argomento, in attuazione del principio di buon andamento sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

## 8. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 27 dicembre 2024, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022 *ex art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:*

PARTECIPATA	Quota di partecipazione %	Attività svolta	Esito rilevazione
A.C.A. s.p.a. in house providing	1,45	Servizio gestione ciclo acque	Mantenimento
AMBIENTE. s.p.a.	0,34	Servizio smaltimento rifiuti	Mantenimento

Dall'esame della relazione tecnica emerge, inoltre, che per altri due organismi partecipati (Pescara Innova s.r.l. e Ecologica s.r.l.) sono ancora in corso azioni di razionalizzazione in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria; nel documento in esame viene riportato quanto segue: *"Si precisa che, in riferimento ad Ecologica s.r.l., sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento iniziate il 19/07/2019. Mentre per la società Pescara Innova S.r.l., vista la nota della Provincia di Pescara, loro nota prot. n. U-2021-0007910 del 06.05.2021, recante "Scioglimento anticipato e messa in liquidazione della Società Partecipata Pescara innova S.r.l.", si è provveduto con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 24/09/2021 ad oggetto "Scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società Pescara innova S.r.l." a conferire al Presidente della Provincia di Pescara ogni potere e facoltà di legge affinché provveda allo scioglimento anticipato e alla messa in liquidazione della società Pescara innova s.r.l."*

Come riportato nella relazione al rendiconto, *"l'Organo di revisione e il responsabile del Servizio Finanziario hanno provveduto ad inviare in data 25 marzo 2024 ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati ma ad oggi non sono ancora pervenuti con l'asseverazione, dell'organo di controllo delle rispettive partecipate. L'Organo di revisione invita l'Ente a riconciliare le somme a credito e a debito con le risultanze dell'Ente partecipata non appena vengono certificate dalle stesse eliminando la quota di residui passivi già approvata con silenzio assenso"*.

**P.Q.M.**

**ACCERTA**

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- ad intensificare l'attività di contrasto all'evasione fiscale;
- a garantire, nel tempo, una congrua quantificazione dei fondi, in particolare del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo garanzia debiti commerciali, nonché il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati;
- a rispettare la vigente normativa in materia di tempestività dei pagamenti;
- a rispettare la normativa in materia di società partecipate di cui al d. lgs. n. 175 del 2016, in modo da verificare ed assicurare la corretta conciliazione dei rapporti creditori e debitori intercorrenti con gli organismi partecipati;
- ad adottare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il regolamento in materia di spese di rappresentanza;
- alla precisa compilazione della documentazione contabile.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

**DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Brittolì (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2025.

L'Estensore  
Enrico TEDESCHI  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Ugo MONTELLA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria  
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
Carla LOMARCO